



Area I Attività anagrafico-certificative

Servizio IV Registro delle Imprese e certificazione

Il Dirigente dell'Area I

Premesso

- che l'Ufficio Registro Imprese, per l'iscrizione delle pratiche telematiche, applica la tempistica indicata dalle norme di legge attualmente in vigore (5 giorni lavorativi dalla data di deposito), sospendendo tali termini nel caso in cui vi sia una richiesta di correzione;
- che l'Ufficio Registro Imprese procede all'istruttoria delle domande di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo;
- che non vi è alcun obbligo da parte dell'ufficio Registro Imprese di iscrivere le domande delle imprese secondo una certa data richiesta dai soggetti interessati, ma che, compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio, a fine anno 2018 e inizio anno 2019 si intende agevolare l'attività amministrativa delle imprese, dei notai, dei professionisti e degli intermediari per l'iscrizione degli atti societari accordando, nel periodo dal 07/12/2018 al 08/01/2019, priorità di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande ad alcuni tipi di atti societari la cui pubblicità legale al registro imprese ha efficacia costitutiva, e precisamente: **atti costitutivi di società di capitali, atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere), atti di trasformazione societaria e atti di apertura liquidazione;**

Visti l' art. 2189 c.c.; l'art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; l'art. 20 comma 7-bis D-L 24 giugno 2014, n. 91;

Viste le circolari del Ministero Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014 e n. 3681/C del 30/06/2015 contenenti le istruzioni per la predisposizione della modulistica relativa a domande di iscrizione e di deposito al registro imprese e al repertorio economico amministrativo;

Visto il documento congiunto Notariato-Unioncamere del 6 maggio 2015;

DISPONE

1) che l'ufficio registro delle imprese nell'esame delle domande di iscrizione presentate nel periodo **dal 07/12/2018 al 08/01/2019** accordi priorità alle domande relative all'iscrizione di

- **atti costitutivi di società di capitali;**
- **atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);**
- **atti di trasformazione societaria.**

L'ufficio esaminerà le predette domande secondo l'ordine cronologico di protocollo e si impegna

all'iscrizione delle stesse **entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo**, salvi i tempi di eventuali sospensioni per correzioni/integrazioni delle domande stesse.

2) In attesa di eventuale adeguamento delle specifiche tecniche e delle istruzioni ministeriali connesse, **qualora nell'atto di fusione o nell'atto di scissione sia previsto un termine di efficacia iniziale e non sia prevista la costituzione di una nuova società**, compatibilmente con le previsioni normative degli artt. 2504-bis e 2506-quater cod. civ., la relativa iscrizione al registro imprese potrà avvenire, su richiesta del soggetto che procede al deposito, mediante l'invio di due istanze:

- la prima, volta all'iscrizione dell'atto di fusione/scissione sulle posizioni delle società interessate con effetti sospesi (riquadro 20) e
- la seconda, diretta all'iscrizione delle modifiche in data certa. Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'ultima iscrizione (compilando nel riquadro 20 l'avverata condizione).

3) In attesa di eventuale adeguamento delle specifiche tecniche ed istruzioni ministeriali connesse, **qualora un atto di trasformazione societaria sia sottoposto a termine iniziale di efficacia**, la relativa iscrizione al registro imprese potrà avvenire, su richiesta del soggetto che procede al deposito, mediante l'invio di due istanze:

- la prima, volta all'iscrizione dell'atto di trasformazione con effetti sospesi (riquadro 20) e
- la seconda, diretta all'iscrizione delle modifiche in data certa. Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'avveramento della condizione sospensiva (compilando nel riquadro 20 l'avverata condizione).

4) Richieste di evasione di domande di iscrizione al registro imprese: è ammessa **nel periodo dal 07/12/2018 al 08/01/2019** la presentazione, da parte dei soggetti obbligati al deposito, di richieste specifiche di evasione di domande di iscrizione **limitatamente a:**

- **atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);**
- **atti di trasformazione societaria;**
- **atti di apertura liquidazione**
- **atti di modifica di società di capitali: solo per modifiche antecedenti e necessarie al perfezionamento della complessiva operazione societaria di fusione/scissione o di trasformazione societaria.**

Non sono ammesse richieste di iscrizione entro un determinato giorno o in un giorno prefissato per atti costitutivi di società, di trasferimento d'azienda e di trasferimento di partecipazioni sociali.

Le richieste di evasione saranno esaminate dall'ufficio registro imprese secondo l'ordine cronologico di invio compatibilmente con il carico di lavoro sopraddetto.

E' consentito chiedere, al fine di coordinare il compimento di ulteriori atti societari e la relativa iscrizione al registro delle imprese, l'iscrizione di uno dei suddetti atti societari entro una

determinata scadenza oppure in una certa data, nel rispetto del termine (5 giorni lavorativi) del procedimento di iscrizione degli atti societari al registro imprese. I motivi della richiesta dovranno essere indicati espressamente nell'apposito campo nel form di richiesta on-line. E' inoltre necessario riportare la richiesta di iscrizione il giorno xx/yy/ddd o entro il giorno xx/yy/ddd anche nel modulo XX-NOTE all'interno della domanda.

Le richieste di **iscrizione in data certa** saranno gestite nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- **la richiesta non vincola in alcun modo l'ufficio**: l'ufficio è obbligato a gestire le domande di iscrizione entro 5 giorni lavorativi dalla data di protocollazione;
- La richiesta di iscrizione in data certa **deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della data di iscrizione indicata**: pertanto le richieste di iscrizione in data 01/01/2019 saranno accettate se relative a domande protocollate entro il 20 dicembre 2018 e con richiesta inviata tramite il form on line entro il 24/12/2018;
- le richieste di iscrizione in data certa nei **giorni sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018** (giornate non lavorative che il sistema informatico non gestisce), **saranno rinviate al 31 dicembre 2018**;
- è possibile chiedere l'iscrizione in data certa in giorno festivo solo per il giorno 1° gennaio 2019 per domande protocollate entro venerdì 21 dicembre 2018 e relative a fusioni, scissioni o trasformazioni societarie;

Ai fini dell'evasione in data certa 1° gennaio 2019, l'ufficio registro imprese si avvarrà del sistema automatico di evasione differita delle pratiche telematiche, previa verifica della regolarità formale della domanda dal personale addetto. La ricevuta di evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate.

L'ufficio registro imprese non assume responsabilità per eventuali anomalie tecniche di funzionamento di detto sistema automatico di evasione delle domande.

Per l'invio delle richieste di evasione i notai devono compilare il modulo di richiesta di urgenza disponibile nel sito all'indirizzo:

<https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/novita/pratichenotai.html> .

Il sistema provvederà a spedire una e-mail di ricevuta-accettazione della richiesta di evasione. In caso di mancata ricezione della e-mail di ricevuta- accettazione (conseguente a errore di digitazione dell'indirizzo indicato nel riquadro "E-mail non PEC") , si prega di chiamare il n. 0444 994875 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 11,45 per conferma di presentazione della richiesta.

5) In merito agli **atti di scioglimento di società di persone, senza liquidazione**, alla data del 31/12/2018, si ricorda che la richiesta di cancellazione può essere presentata entro il 30/01/2019 senza incorrere nell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2019;

- si evidenzia che ai fini contributivi INPS, se la società NON ha cessato l'attività denunciata al REA presentando con modalità telematica il modello "S5" di cessazione attività, la data di

cessazione dell'attività coincide con la data di cancellazione della società dal registro delle imprese (es. cancellazione dal registro imprese effettuata il 15/02/2019 con domanda presentata il 28/01/2019: l'attività si intende cessata al 15/02/2019); se, invece, la società HA PRESENTATO la cessazione dell'attività al 31/12/2018, con domanda modello "S5" anteriore alla richiesta di cancellazione, la data di cessazione coincide con la data dichiarata al REA, ossia il 31/12/2018;

– nel caso di presentazione contestuale di domanda di iscrizione dell'atto notarile di scioglimento senza liquidazione di società di persone e di domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, si ricorda che l'imposta di bollo è assolta tramite MUI solo relativamente alla domanda di iscrizione dell'atto.

6) **Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di capitali**: gli adempimenti da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione dello scioglimento e della liquidazione, nonché per il deposito del bilancio finale della liquidazione e la domanda di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese devono rispettare il procedimento disciplinato dal codice civile:

- a) lo scioglimento della società per le cause indicate dall'art. 2484 cod civ, diviene efficace quando la causa di scioglimento è iscritta nel registro delle imprese (artt. 2484, comma 3, e 2436 cod civ);
- b) la liquidazione diviene efficace, secondo la previsione dell'art. 2487 bis cod civ, quando il liquidatore iscrive la propria nomina nel registro delle imprese;
- c) il bilancio finale di liquidazione costituisce l'atto finale di chiusura della liquidazione, pertanto la data di riferimento del bilancio finale non può essere anteriore alla data di iscrizione del liquidatore nel registro delle imprese;
- d) il deposito del bilancio finale di liquidazione costituisce adempimento distinto e successivo alle iscrizioni rispettivamente della causa di scioglimento della società e della carica di liquidatore;
- e) la redazione del bilancio finale di liquidazione presuppone la precedente approvazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci intermedi di liquidazione:
 - i. se detti bilanci sono stati approvati e non depositati, vanno depositati nel registro delle imprese prima del deposito del bilancio finale di liquidazione;
 - ii. se detti bilanci non sono ancora stati approvati, vanno approvati prima dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e depositati nel registro delle imprese;
 - iii. se l'assemblea dei soci risulta inattiva e non è stato possibile approvare i precedenti bilanci di esercizio/intermedi di liquidazione e il bilancio finale di liquidazione, al deposito del bilancio finale va allegata ai fini istruttori (codice documento 98) copia degli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci e del verbale di mancata costituzione dell'assemblea o di non deliberazione sui punti all'ordine del giorno.
- f) il **deposito del bilancio finale di liquidazione e la contestuale domanda di cancellazione** della società dal registro delle imprese può essere chiesto con un'unica istanza **solo se la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione coincide con la data di approvazione del medesimo e del piano di riparto da parte dei soci** con verbale di assemblea o con liberatoria resa al liquidatore;

- g) qualora dalla liquidazione emerga un **residuo attivo da ripartire tra i soci**, il piano di riparto è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. d) Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è soggetto all'imposta di registro non solo l'atto di distribuzione di utili ai soci, ma qualsiasi assegnazione di beni ai soci anche a titolo di restituzione del capitale investito (risoluzione Direz. Regionale Veneto Agenzia Entrate Prot. n. 907-4912/2014 del 04/02/2014 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29/05/2013 par. 6.34).

Considerato che per poter redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2018, è necessario che le **domande relative all'iscrizione della causa di scioglimento della società e della nomina del liquidatore** siano già state depositate ed iscritte nel registro delle imprese, si invita pertanto a depositare le relative domande **entro e non oltre il 19 dicembre 2018**, in modo da consentire l'istruttoria delle medesime in tempi utili, salvi i tempi di sospensione per eventuali richieste di correzione. Le domande depositate successivamente saranno istruite dall'ufficio secondo l'ordine cronologico compatibilmente al carico di lavoro.

Vicenza, 5 dicembre 2018

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Dr. Michele Marchetto
(firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, DLgs 82/2005)